

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Maggio 2011

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA – Apparecchi da gioco”

TAR PIEMONTE, Sez. II, 20 maggio 2011 n. 513 - Pres. Salamone, Est. Masaracchia

La previsione di un orario di “disattivazione” degli apparecchi da gioco mediante regolamento comunale non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa ma, anzi, si svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato. La questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale (sent. n. 237 del 2006, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia di Trento) che ha statuito che i profili relativi all’installazione degli apparecchi e congegni automatici da trattenimento o da gioco presso esercizi aperti al pubblico, sale giochi e circoli privati, peraltro compiutamente disciplinati dall’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, afferiscono alla materia “ordine pubblico e sicurezza” che l’art. 117, comma 2, lett. h, Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Si tratta – ha precisato la Corte – di una materia che si riferisce alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, come tale comprendente non solo la disciplina dei giochi d’azzardo ma anche quella dei giochi consentiti che presentano elementi aleatori e che si caratterizzano per la distribuzione di vincite: ciò, per la conseguente forte capacità di attrazione e di concentrazione di utenti e per l’elevata probabilità di usi illegali degli apparecchi. Connesso al profilo dell’incompetenza è, peraltro, anche quello della mancanza di una legge di copertura, tale da consentire al Comune di incidere negativamente su situazioni soggettive dei privati connesse alla libertà di iniziativa economica. Non può essere ritenuta tale la disposizione di legge di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, la quale consente bensì al Sindaco di esercitare il potere di fissare gli orari degli esercizi pubblici, ma unicamente “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche per finalità inerenti alla sicurezza pubblica, di competenza dello Stato.

[Link al testo sentenza](#)

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Danno da ritardo”

TAR PIEMONTE, Sez. II, 9 maggio 2011 n. 462 - Pres. Salamone, Est. Sinigoi

Qualora l'istante abbia comunque contribuito con la propria condotta al prolungamento dei tempi procedurali, ciò solo basta ad escludere l'antigiuridicità del lamentato ritardo, posto che “l'antigiuridicità deve essere valutata non solo con riferimento al semplice non rispetto delle regole tassativamente poste dall'ordinamento a presidio di interessi procedurali delle parti, ma anche all'assenza di ragioni che possano portare a escludere l'ingiustizia del comportamento procedimentale della P.A., cosicché, sussistendo uno stato di fatto idoneo a giustificare il ritardo della P.A. nella determinazione del provvedimento entro i limiti prestabiliti, la sua condotta non potrà considerarsi antigiuridica” (Tar Lazio, Roma, III-quater, 31 marzo 2008, n. 2704).

[Link al testo sentenza](#)

<p>La ricorrente aveva chiesto la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti a seguito e in ragione del diniego di autorizzazione sanitaria ex art. 193 T.U.LL.SS. per l'apertura di un ambulatorio medico, nonché, in via alternativa, il ristoro per l'asserito ritardo del predetto diniego.</p>
--

